

Legge regionale 31 ottobre 1987 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

Art. 17

1. Per le finalità di cui alla lettera b) dell' articolo 15, la Direzione regionale del bilancio e della programmazione, in collaborazione con le Direzioni competenti predispone un progetto ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27.
2. Il progetto è sottoposto alla Commissione di cui all' articolo 3, ai fini della definizione di un accordo di programma.
3. Sul progetto stesso sono inoltre sentiti i Comuni interessati.